S E N T E N Z A N . 5 1 4 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73708

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis)rappresentato e difeso dall'avv. Franco Minichiello (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Grottaminarda (AV) in corso Vittorio Veneto n° 314 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso l'Avvocatura regionale dell'INPS stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'8 settembre 2022 (omissis) *ex* dipendente della Polizia penitenziaria, ha evidenziato che gli era stata attribuita la pensione privilegiata, in prima categoria, in virtù della sentenza n° 1044/2015 emessa dal tribunale di Benevento; e che inoltre, con sentenza n° 999/2018, questa Sezione aveva riconosciuto il suo diritto all'assegno di

incollocabilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data del 10 luglio 2008 in cui egli aveva presentato la relativa istanza amministrativa. Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che, invece, l'indennità speciale annua (in sigla: ISA), da lui conseguentemente chiesta all'INPS, gli era stata liquidata a far data dal 15 settembre 2020, anziché con la medesima decorrenza del predetto assegno.

Perciò, richiamando l'art. 7 del D.P.R. n° 834/1981, il (omissis)ha domandato che pure l'ISA gli venga attribuita a decorrere dal 1° agosto 2008.

2. Con comparsa depositata il 17 gennaio 2023 si è costituito l'INPS, ricapitolando quanto aveva pagato al (omissis)dal 2014 in poi, dapprima a titolo di assegno accessorio e poi, dal 15 settembre 2020, di ISA vera e propria; ed altresì eccependo la prescrizione quinquennale della domanda attorea, riguardo alla quale in via subordinata ha peraltro postulato che fosse cessata la materia del contendere.

Con ulteriore memoria anch'essa prodotta il 17 gennaio 2023 l'INPS ha soggiunto che, fino al 31 marzo 2019, il (omissis)aveva percepito esclusivamente un assegno accessorio, in luogo dell'ISA; mentre, da quella data in poi, quest'ultima gli era stata erogata d'ufficio.

3. Poi, all'udienza del 1° febbraio 2023 la causa è stata rinviata *ex* art. 181 c.p.c., a causa dell'omessa comparizione della parte ricorrente. Infine, dopo un breve differimento d'ufficio, all'udienza del 23 ottobre di quello stesso anno la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto deva premettersi che, in virtù della sentenza n° 1044/2015 emessa dal tribunale di Benevento (all. 2 al ricorso), al (omissis)è stata realmente riconosciuta la classifica in prima categoria, in relazione a plurime infermità: però

soltanto ai fini dell'equo indennizzo; e che, quindi, la pensione privilegiata appare essergli stata attribuita semplicemente all'esito di una sua istanza amministrativa.

Inoltre, grazie alla sentenza n° 999/2018 di questa Sezione (all. 1 al ricorso), gli è stato concesso l'assegno di incollocabilità, a far data dal 1° agosto 2008.

5. Ciò posto, poiché il (omissis)è titolare di una pensione privilegiata, anziché di guerra, è applicabile l'art. 111 del D.P.R. n° 1092/1973, a mente del quale:

- "ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata … compete una indennità speciale annua …" (primo comma);
- "l'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri …" (secondo comma);
- "l'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno" (terzo comma).

Inoltre, in virtù del secondo comma dell'art. 104 di quel medesimo D.P.R., "gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria".

6. Perciò l'odierna pretesa attorea si traduce nell'invocare che, alla sentenza n° 999/2018, sia data piena ottemperanza: nel senso di attribuire al (omissis)stesso anche l'ISA, sempre per effetto dell'istanza da lui presentata il 10 luglio 2008.

In tale prospettiva la sua domanda, oltre ad introdurre appunto un giudizio di ottemperanza, si appalesa fondata: perché, una volta attribuitogli l'assegno di incollocabilità, con conseguente sua assimilazione agli invalidi di prima categoria a prescindere da quanto avrebbe poi statuito il tribunale di Benevento con la sentenza n° 1044/2015, l'assenza di prova *ex adverso* riguardo allo svolgimento di "… una

attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri …" rendeva parallelamente dovuta l'ISA stessa, dalla medesima data in cui gli era stato riconosciuto quell'assegno di incollocabilità, senza necessità di alcun'ulteriore istanza.

7. Peraltro la documentazione prodotta dall'INPS consiste esclusivamente in una serie di cedolini pensionistici comprovanti nulla più che il pagamento di vari arretrati al (omissis) oltre all'assegno di superinvalidità o a quello di incollocabilità: senza che nulla risulti dimostrato riguardo alla natura di quegli arretrati, non essendo stato prodotto alcun conteggio.

Altresì l'INPS fa riferimento soltanto agli anni dal 2014 in poi, peraltro con irrisorio ammontare dell'ISA riconosciuta per le prime tre di quelle annualità: laddove, invece, si è già detto come il *dies a quo* dell'ISA stessa debba farsi coincidere con il 1° agosto 2008, alla medesima stregua dell'assegno di incollocabilità.

Neppure è fondata l'eccezione di prescrizione: perché l'istanza presentata dall'odierno ricorrente il 10 luglio 2008, per vedersi attribuito quel medesimo assegno, implicitamente doveva reputarsi finalizzata pure al riconoscimento dell'ISA, con conseguente interruzione della prescrizione fino alla sentenza n° 999/2018.

8. Conclusivamente l'INPS va condannata a pagare al (omissis)l'ISA, nella misura sancita dal primo comma dell'art. 111 del D.P.R. n° 1092/1973, a decorrere dal 1° agosto 2008; nonché con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo annuale sino al dì dell'effettivo soddisfo.

Peraltro, visto che l'odierno giudizio deve qualificarsi di ottemperanza alla più volte richiamata sentenza n° 999/2018, con separata ordinanza vanno impartiti gli opportuni provvedimenti onde pervenire concretamente all'ottemperanza stessa.

9. Per questa medesima ragione il regolamento delle spese di lite va

opportunamente demandato alla decisione definitiva.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, non definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 73708, proposto da (omissis) (OMISSIS)contro l'INPS per l'ottemperanza alla sentenza n° 999/2018 di questa Sezione:

1) condanna l'INPS a pagare a (omissis)l'indennità speciale annua a decorrere dal 1° agosto 2008, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo annuale sino al dì dell'effettivo soddisfo;
2) rinvia alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del presente giudizio;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23 ottobre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 23.10.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli